

REGOLAMENTO
FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ

INDICE SISTEMATICO

TITOLO I - INDICE SISTEMATICO	3
ART. 1 - ISTITUZIONE E FINALITÀ	3
ART. 2 - COMPETENZE	3
ART. 3 - RAPPORTI DI COLLABORAZIONE	4
ART. 4 - PROGRAMMAZIONE E RELAZIONE ATTIVITÀ	5
ART. 5 - COMPOSIZIONE E DURATA	5
ART. 6 - INSEDIAMENTO E DURATA	5
ART. 7 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE	6
ART. 8 - ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENTE E DELLA VICE PRESIDENTE	6
ART. 9 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE	6
ART. 10 - DECISIONI DELLA COMMISSIONE	6
ART. 11 - DIMISSIONI E DECADENZA	7
ART. 12 - INDENNITÀ E COMPENSI	7
ART. 13 - NORMA FINANZIARIA	7
ART. 14 - STRUTTURA	7
ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE	7

Provincia del Medio Campidano

Regolamento Commissione Pari Opportunità

TIPO DEL DOCUMENTO: <i>Regolamento</i>	VER.: <i>2.0 del 12/07/2007</i>	APPROVATO CON: <i>Del. C.P. n° 61 del 12/07/2007</i>
AREA: -	DIRIGENTE: -	
SETTORE: -	SEDE: <i>Via C. Felice, 201 - 09025 Santuri</i>	
SERVIZIO: -	REFERENTE: -	
TEL.: <i>070 9356400</i>	FAX: <i>070 9370383</i>	
C.F.: <i>92121560921</i>	P.I.: <i>02981030923</i>	E-MAIL: <i>urp@provincia.mediocampidano.it</i>

TITOLO I - INDICE SISTEMATICO

ART. 1 - ISTITUZIONE E FINALITÀ

1. In attuazione del principio di parità sancito dall'art 3. della Costituzione italiana, dalle leggi di parità e pari opportunità, in conformità con quanto stabilito dalla L.R. 13/06/1989 n.39 ed in attuazione dell'art.18 dello Statuto della Provincia del Medio Campidano è istituita la Commissione provinciale per le pari opportunità tra uomo e donna per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti delle donne.
2. La Commissione ha sede presso il Consiglio Provinciale ed è organo consultivo, di proposta e di progettazione del Consiglio e della Giunta Provinciali, volto a dare espressione alla differenza di genere ed alla valorizzazione della soggettività femminile.
3. Le linee guida dell'attività della Commissione sono quelle indicate nella Dichiarazione e nel Programma di Azione adottati dalla quarta Conferenza mondiale sulle donne (Pechino, 1995 e successivi aggiornamenti), attuando in particolare gli obiettivi di:
 - a) valorizzazione del punto di vista femminile, porre al centro della politica la soggettività femminile;
 - b) dare piena opportunità e responsabilità alle donne, al fine di potenziare le soggettività femminili;
 - c) confronto e scambio di esperienze e conoscenze fra soggetti femminili rappresentanti le realtà politiche, culturali, associative e del mondo del lavoro;
4. La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia gestionale, operando anche per uno stretto raccordo tra le realtà e le esperienze femminili della Provincia e le donne elette nelle istituzioni.

ART. 2 - COMPETENZE

1. La Commissione per il perseguimento delle sue finalità in relazione all'attività dell'Amministrazione Provinciale:
 - a) formula proposte e indicazioni nella programmazione della Provincia. A tale scopo formula indicazioni per la redazione dei documenti di programmazione dell'Ente ed esprime comunque parere obbligatorio non vincolante - secondo le modalità indicate al successivo art. 10 - sui seguenti atti: Bilancio di Previsione, Piano Provinciale di Sviluppo, Programmi annuali e pluriennali, Piano territoriale di coordinamento.
 - b) la Commissione deve essere consultata preventivamente sulle politiche avente ad oggetto la Formazione Professionale, il mercato del lavoro e le iniziative per il conseguimento della pari opportunità uomo donna;
 - c) ha facoltà di emettere pareri su ogni atto di competenza del Consiglio, quando questi abbiano rilevanza specifica sulla condizione femminile, atti che saranno inviati d'ufficio alla Commissione;

- d) propone al Consiglio e alla Giunta provvedimenti e progetti ritenuti idonei a realizzare il riequilibrio dei ruoli tra uomo e donna nel campo sociale, professionale e culturale;
 - e) promuove e sostiene la presenza delle donne nelle nomine in Enti Aziende ed istituzioni di competenza provinciale ai fini della rimozione di ogni forma di discriminazione.
2. La Commissione per il perseguimento delle sue finalità ed in relazione all'attività degli organismi regionali, nazionali ed internazionali che si occupano di parità e pari opportunità:
- a) svolge attività di ricerca sulla condizione femminile nell'ambito provinciale, diffonde i risultati di tali indagini anche attraverso l'organizzazione di incontri, convegni, pubblicazioni;
 - b) valuta lo stato di attuazione nella Provincia delle leggi statali e regionali nei riguardi della condizione femminile;
 - c) presenta proposte alla Commissione Regionale Pari Opportunità per l'adeguamento della legislazione regionale in atto;
 - d) promuove, sostiene e valorizza la presenza delle donne nei processi e nei luoghi decisionali della società e delle istituzioni, - promuove, altresì, iniziative che favoriscano la visibilità della cultura delle donne sia nel campo del sapere che nel campo del saper fare;
 - e) favorisce la costituzione di reti di relazioni con l'associazionismo femminile locale, regionale, nazionale ed anche a livello comunitario ed extracomunitario per rendere operante il diritto alla diversità nella comunanza di genere e per promuovere scambi di esperienze e di elaborazioni;
 - f) promuove forme di solidarietà e di cooperazione verso le donne dei Paesi in via di sviluppo e verso le donne comunque emarginate, contrastando in particolare ogni violazione dei diritti umani.

ART. 3 - RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

1. La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione della parità e delle pari opportunità a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, in particolare:
- a) con l'Assessorato Pari Opportunità della Provincia;
 - b) con la Consigliera di Parità della Provincia;
 - c) con la Commissione Regionale per le Pari Opportunità;
 - d) con analoghe Commissioni istituite nelle altre Province e presso i Comuni della Provincia;
 - e) con istituti di ricerca e le Università e con Associazioni con competenze specifiche sui diritti delle donne, anche sulla base di apposite convenzioni.
 - f) con la Comunità Europea per assicurare l'informazione e la promozione delle iniziative da questa adottate.

ART. 4 - PROGRAMMAZIONE E RELAZIONE ATTIVITÀ

1. La Commissione predispone una relazione annuale sull'attività svolta corredata da osservazioni e proposte per la programmazione dell'attività futura, che verrà trasmessa ogni anno entro il 31 Marzo al Presidente del Consiglio Provinciale e al Presidente della Giunta. La redazione della programmazione dovrà essere compatibile con le disponibilità finanziarie dell'Ente.
2. Il Presidente del Consiglio cura la trasmissione della relazione ai consiglieri per il necessario esame da parte del Consiglio Provinciale.

ART. 5 - COMPOSIZIONE E DURATA

1. La Commissione Pari Opportunità è costituita ai sensi dell'art. 43 dello Statuto c. 1 e 3 ed il suo funzionamento segue la regolamentazione delle Commissioni Consiliari dell'Ente.
2. La Commissione è costituita da 13 componenti, compresa la Consigliera di Parità che ne fa parte di diritto.
Fanno inoltre parte di diritto le Consigliere elette nel massimo di n. 1 per gruppo consiliare.
3. La designazione dei componenti è di competenza dei Gruppi Consiliari, salvaguardando il rapporto maggioranza e minoranza in rappresentanza del mondo del lavoro, della cultura, della scuola, dello sport e dei movimenti femminili.
4. La composizione della Commissione non è soggetta ad adeguamenti in seguito ad eventuali mutamenti nel numero o nella composizione dei Gruppi Consiliari.
5. L'incarico di componente è incompatibile con quello di Presidente della Giunta e del Consiglio, nonché di Assessore Provinciale.
6. All'insediamento della Commissione provvede, entro 60 giorni dalla deliberazione di costituzione, il Presidente del Consiglio.
7. La Commissione resta in carica per tutta la durata del Consiglio Provinciale ed i suoi componenti decadono contemporaneamente allo stesso Consiglio.
Dopo l'indizione dei comizi elettorali e sino alla proclamazione degli eletti, la Commissione può riunirsi nei soli casi di urgenza e inderogabilità.

ART. 6 - INSEDIAMENTO E DURATA

1. Sulla base della procedura prevista dall'Art. 5 il Presidente del Consiglio nomina i componenti della Commissione.
2. La prima riunione della Commissione è convocata entro 30 giorni dalla nomina ed insediata dal Presidente del Consiglio.
3. La Commissione resta in carica per tutta la durata del Consiglio Provinciale.
4. L'attività della Commissione è sospesa nei periodi di sospensione dell'attività del Consiglio provinciale e nei periodi in cui l'attività del Consiglio provinciale è limitata ai sensi dell'art. 38, comma 5, del D. Lgs. 267/2000. Sono fatte salve le deroghe autorizzate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale.

ART. 7 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

1. Per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza, che deve avvenire con un'unica votazione entro 15 giorni dalla costituzione della Commissione, la Commissione viene convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.
4. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene in un'unica votazione. Ogni componente di ciascuna Commissione scrive su una scheda un solo nominativo; il Commissario che riporta il maggior numero di voti è eletto Presidente. Il Vice Presidente è colui che, dopo il Presidente, consegue il più alto numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

ART. 8 - ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENTE E DELLA VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza della Commissione all'interno e all'esterno dell'Amministrazione Provinciale; convoca la Commissione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina tutte le attività.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel coordinamento della Commissione in caso di sua assenza o di impedimento.
3. Il Presidente affida compiti ed incarichi temporanei alle singole componenti della Commissione in relazione alle particolari competenze delle stesse.

ART. 9 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione viene convocata secondo una programmazione annuale prestabilita e comunque ogni qual volta il Presidente o un terzo delle componenti lo richiedano.
2. Qualora la convocazione sia richiesta da 1/3 delle componenti, queste devono presentare richiesta scritta alla Presidente che dispone la convocazione della commissione entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta.
3. La convocazione avviene mediante l'invio dell'ordine del giorno almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, nei casi di urgenza è sufficiente l'invio almeno 24 ore prima.
4. La seduta della Commissione è valida, se è presente un terzo dei componenti. In caso di votazione è richiesta la presenza della metà delle componenti.
5. La Commissione, senza altri ulteriori oneri, può determinare l'articolazione delle sue attività per gruppi di lavoro, le cui proposte devono ottenere l'approvazione della Commissione. A detti gruppi di lavoro possono essere invitati a partecipare, senza ulteriori oneri per l'amministrazione, anche consulenti sulla base della competenza in merito agli argomenti trattati.

ART. 10 - DECISIONI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione vota le proprie decisioni con voto palese.
2. Per l'espressione dei pareri si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento del Consiglio provinciale in ordine ai pareri delle commissioni.
3. L'assunzione da parte del Consiglio e della Giunta provinciali di atti in difformità dal parere reso dalla Commissione comporta l'obbligo di motivazione.

ART. 11 - DIMISSIONI E DECADENZA

1. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive comporta l'immediata decadenza della commissaria, di cui viene data comunicazione al Presidente della Provincia che provvede alla sostituzione come previsto dall'art. 5 comma 1.

ART. 12 - INDENNITÀ E COMPENSI

1. Ai componenti della Commissione spetta un gettone di presenza per ogni seduta ed un rimborso delle spese di viaggio con le stesse modalità previste dalla normativa sugli EE.LL..

ART. 13 - NORMA FINANZIARIA

1. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento, fatti salvi i costi che per il funzionamento della Commissione Pari Opportunità, è assegnato alla Commissione un fondo annuale da quantificare sulla base della programmazione d'intesa tra il Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio Provinciale e il Presidente della Giunta.
2. La gestione del fondo è affidata al dirigente dell'Ufficio del Consiglio.

ART. 14 - STRUTTURA

1. La Commissione Pari Opportunità nel suo funzionamento è supportata da personale specificamente assegnato inserito nella struttura dell'Ufficio del Consiglio.
2. La Commissione si avvale dei locali e strutture dell'Ufficio del Consiglio.

ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza dalla data della sua approvazione.